



Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona - C.A.P. 37036

Settore Affari Generali

Ufficio SINDACO

Piazza del Popolo, 36

P.IVA 00333790236

ORDINANZA N. 2

Tel. n°045/8874111

Fax n°045/8874222

DEL 5 GENNAIO 2010

ALBO PRETORIO

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici.

IL SINDACO

Considerato che l'alterazione psicofisica derivante dall'abuso di alcol determina l'insorgere di situazioni di litigiosità compromissorie dell'ordine pubblico (episodi criminosi, risse, ecc), di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, che disturbano il riposo delle persone e in genere di situazioni che creano disagi e percezioni di insicurezza nella cittadinanza;

Rilevato che è agevole evincere che i comportamenti sopra indicati sovente hanno per protagonisti soggetti minori di età;

Ravvisata la necessità di intervenire a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico, con l'intento di prevenire le situazioni sopra descritte nonché di fornire validi ed efficaci strumenti di controllo per sorvegliare e reprimere le relative violazioni;

Condivisa la necessità di contrastare la diffusione, specie tra i minori di anni 16, del consumo di bevande alcoliche e super alcoliche, al fine di tutelare, anche, la loro salute;

Visto il Decreto Legge del 23/05/2008 n° 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con modificazioni nella Legge 24/07/2008 n° 125;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto Decreto Legge il quale disciplina, tra l'altro, i compiti e le attribuzioni del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, anche mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno dello 05/08/2008, recante disposizioni in materia d'incolumità pubblica e sicurezza urbana - definizione e ambiti di applicazione, in particolare l'art. 2 lettera "a", che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti per prevenire e contrastare anche fenomeni legati all'abuso di alcol;

Ritenuto di avvalersi di tale facoltà al fine di prevenire comportamenti di turbamento della pacifica convivenza urbana dovuti all'abuso di bevande alcoliche;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e s.m. e i.;

Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Verona;

Visto l'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione degli importi sanzionatori a seguito di violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto l'art. 689 del Codice Penale

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. Ai Titolari o comunque gli esercenti, gestori, preposti l'attività di:

- Somministrazione di alimenti e bevande (Bar, ristoranti, pizzerie, pub, osterie, trattorie, ecc.);
- Locali di spettacoli e intrattenimento pubblico (Teatri, cinema, discoteche, night, sale giochi, sale bigliardi, ecc);
- Esercizi commerciali in sede fissa e su area pubblica (Negozi alimentari, supermercati, mercati, posteggi isolati, itineranti, ecc.);
- Attività artigianali (Pizzerie al taglio, gastronomie, panifici, ecc.);
- Agriturismi;
- Spacci interni e Spacci Aziendali;
- Aziende Agricole;
- Circoli privati e Associazioni;
- Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- Tendostrutture, chioschi o altre strutture autorizzate temporaneamente alla somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande in occasioni di manifestazioni, feste, sagre;

E' fatto divieto di somministrare o vendere, a qualunque titolo o scopo, bevande alcoliche ai minori di anni 16 e super alcoliche ai minori di anni 18;

2. **E' vietato** il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte di minori di anni 16 in luoghi pubblici o aperti ovvero esposti al pubblico;

3. **E' vietato** a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni 16, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

4. **E' fatto divieto** a tutti gli operatori elencati al punto 1 di somministrare o vendere, a qualunque titolo o scopo, bevande alcoliche e/o super alcoliche di qualsiasi gradazione **dalle ore 01,00 fino alle ore 06,00;**

5. **E' fatto obbligo** a tutti i titolari o gestori degli esercizi di cui al punto 1, di esporre all'ingresso degli esercizi specifici avvisi che informino l'utenza dei divieti imposti dalla presente Ordinanza.

Negli esercizi divisi in reparti detto avviso dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.

E' fatto obbligo ai predetti titolari, ovvero ai preposti ed agli addetti all'esercizio, di procedere alla verifica del limite di età di anni sedici e/o diciotto degli acquirenti, tramite richiesta di esibizione di documento di identità.

DISPONE

Che è' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Che ove non espressamente previsto per legge, per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal minimo di Euro 100,00 al massimo di Euro 600,00

Che la presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

Che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo- di Verona, alla Questura di Verona, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Verona, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Stazione Carabinieri di San Martino B.A. e al Comando di Polizia Locale "Unionvalli".

Che gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza e all'applicazione delle sanzioni ai sensi della Legge 689/1981.

RENDE NOTO

Che avverso il presente Provvedimento può essere proposto:

- a) Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Verona, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
- b) Ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
- c) Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

Che con la presente ordinanza s'intende convalidare la precedente n. 195 del 29.12.2009 in quanto adottata senza la preventiva comunicazione al Prefetto ed integrarne i contenuti.

IL SINDACO
Valerio Avesani

